CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE, DI PILE E BATTERIE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura sotto forma di somministrazione, ai sensi art. 1559 Codice civile, di pile e batterie in fabbisogno all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti.
L'elenco dei prodotti, con le basi d'asta unitarie, è dettagliato in *"Allegato 5 - Offerta economica"*; i fabbisogni ivi indicati non vincolano in alcun modo la stazione appaltante all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, dando origine unicamente all'obbligo in capo all'operatore economico di accettare ed eseguire ordinativi di fornitura trasmessi durante il periodo di validità del contratto. Tale obbligo sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo dell'appalto, alle condizioni, modalità e termini contenuti nel presente atto, nell'offerta e negli atti della procedura di affidamento.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario l'acquisto di pile e batterie non previste nel predetto Allegato 5 la stazione appaltante, nel limite dell'importo complessivo dell'appalto di cui al successivo art. 2, si riserva la facoltà di procedere al loro acquisto applicando lo sconto medio ponderato proposto dall'appaltatore in sede di offerta al prezzo risultante da listino ufficiale del produttore.

Art. 2 - Durata del contratto e ammontare della fornitura

La durata della somministrazione è stabilita in 36 mesi, dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029, con facoltà in capo alla stazione appaltante di rinnovo contrattuale alle medesime condizioni per una durata pari a ulteriori 36 mesi.
L'importo triennale dell'appalto è stimato in € 18.000,00 oltre IVA; l'importo stimato relativo all'eventuale rinnovo triennale è stimato in € 18.000,00 oltre IVA.
Le ponderazioni indicate in *"Allegato 5 - Offerta economica"* sono puramente presuntive; la stazione appaltante si riserva il diritto di ordinare esclusivamente i quantitativi che si renderanno necessari, senza che l'affidatario possa sollevare eccezioni o pretendere indennizzi.

Art. 3 - Modalità di esecuzione della somministrazione

La fornitura avverrà mediante emissione di singoli ordini da parte della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali; importo minimo per singolo ordine di fornitura pari a € 150,00 IVA inclusa.

Ogni ordine indicherà espressamente:

- tipologia e quantità dei materiali richiesti;
- luogo di consegna specifico;
- nominativo e riferimenti del referente di cantiere/magazzino;
- riferimenti per la fatturazione.

Art. 4 - Luoghi e termini di consegna

La consegna dei prodotti dovrà essere effettuata franco destino presso i presidi ospedalieri e territoriali della stazione appaltante (es. Ospedale di Belluno, Ospedale di Feltre, Agordo, Pieve di Cadore, Cortina d'Ampezzo e strutture territoriali afferenti).
La consegna deve avvenire entro **3 giorni lavorativi** dalla data di ricezione dell'ordine di fornitura.

Art. 5 - Caratteristiche e qualità dei materiali

Tutti i prodotti forniti dovranno essere nuovi di fabbrica, di prima qualità, privi di difetti strutturali o perdite di liquido (leakage), perfettamente rispondenti alle normative UNI, CE, CEI e ISO vigenti. In caso di pile/batterie difettose o con perdite di liquido riscontrate entro 6 mesi dalla consegna, il fornitore è tenuto alla sostituzione gratuita entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione.
I prodotti forniti devono essere conformi alle restrizioni relative alla presenza di sostanze pericolose (in particolare mercurio, cadmio e piombo) stabilite dal Regolamento (UE) 2023/1542 e s.m.i., nonché da ogni ulteriore normativa applicabile.
I prodotti alla data di consegna devono avere una vita utile residua non inferiore a **4 anni**.
La stazione appaltante si riserva il diritto di rifiutare la merce non conforme, con l'obbligo per il fornitore di provvedere alla sostituzione entro 24 ore a proprie spese.

Art. 6 - Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dovrà essere esclusivamente elettronica ai sensi di legge, recante l'indicazione del CIG e del numero d'ordine di riferimento.
Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle consegne e del DURC in corso di validità.

Art. 7 - Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta

per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
Ai fini della determinazione della suddetta variazione si utilizza il seguente indice Istat:

CPV: 314000000 Accumulatori, pile e batterie primarie;
Tipologia indice: Prezzi alla Produzione dell'Industria;
Numero indice: [272] Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva sopra indicate, la revisione dei prezzi si applica anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Art. 8 - Subappalto

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 9 - Penali e inadempienze

In caso di ritardo imputabile al fornitore rispetto ai termini stabiliti all'art. 4, la stazione appaltante applica le seguenti penali:

- **consegna ordinaria in ritardo**: penale pari al 5% (cinque per cento) dell'importo dell'ordine per ogni giorno di ritardo;
- **mancata consegna urgente (entro 24h)**: penale di € 30,00 per ogni giorno o frazione di ritardo, fatto salvo il diritto della stazione appaltante di acquistare il materiale presso terzi addebitando la differenza di prezzo all'affidatario.

Art. 10 - Risoluzione

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, le seguenti ipotesi:

a) venga verificato il mancato rispetto del fornitore in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;
b) venga verificata l'esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. come previsto all'art. 3 legge 136/2010;
c) cessione dell'azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall'art. 186-bis del R.D. 267/1942), di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali;
d) essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/2001;
e) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore;
f) in tutti i casi previsti nella lex specialis e nel d.lgs. 36/2023;
g) mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento della fornitura, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati in fase di affidamento;
h) frode, o grave negligenza, nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
i) subappalto non autorizzato;
j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
k) nei casi previsti dal Protocollo di legalità approvato dalla Regione del Veneto con d.G.R. 721/2025 e perfezionato in data 9 ottobre 2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché nei casi previsti dalla Intesa per la legalità sottoscritta da Prefettura di Belluno e Azienda ULSS n. 1 Dolomiti in data 3 luglio 2020;
l) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
m) violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in vigore nell'Amministrazione da ritenere estesi, per quanto compatibili, all'appaltatore e ai relativi collaboratori;
n) gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale relativo alla fase a cui le penali si riferiscono.

L'Amministrazione in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattuali potrà assegnare mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere) un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere, trascorso inutilmente il predetto termine il contrattò sarà risolto di diritto ex art. 1454 Codice civile.
La risoluzione dà diritto alla Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti del fornitore.
Si richiama per le altre condizioni risolutive quanto previsto dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023.
La risoluzione dà, altresì, all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno al fornitore con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall'Amministrazione rispetto a quello previsto.

L'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1353 del Codice civile previa comunicazione, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, senza che per questo l'offerente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite, nel caso intervenisse aggiudicazione efficace di procedura di gara condotta da soggetto aggregatore avente ad oggetto la fornitura *de qua*.

Art. 11 - Figure di riferimento della stazione appaltante

I riferimenti della stazione appaltante saranno comunicati al fornitore a seguito di adozione del provvedimento di aggiudicazione.
Il fornitore comunicherà alla stazione appaltante i riferimenti telefonici e di posta elettronica del responsabile della fornitura, inteso quale soggetto di riferimento per qualsiasi questione relativa alla esecuzione contrattuale.

Art. 12 - Foro competente

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, ai sensi rispettivamente degli articoli 210 e 212 d.lgs. 36/2023, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Belluno, con esclusione della giurisdizione arbitrale.